



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE 1 - POLIZIA LOCALE Ufficio OSAP

N. 556 DEL 03/09/2025

OGGETTO: PROROGA, MODIFICA E INTEGRAZIONE OD. N.446 DEL 10/07/2025 AVENTE AD OGGETTO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRANQUILLI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA E ALLACCI DELLE UTENZE SU TUTTA LA VIA. RICHIEDENTE CIIP SPA

IL DIRIGENTE

VISTO :

- il Decreto Sindacale n. 4 del 18/03/2022 con il quale alla sottoscritta è stata conferita la nomina a Dirigente del Settore 1 "Polizia Locale";
- il Decreto Sindacale n. 41 del 26/06/2025 *"NOMINA DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 SETTORE 1 Polizia Locale della macrostruttura vigente presso l'Ente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale 377/2024 e ss.mm.ii. a decorrere dal 1° luglio 2025 per 3 anni eventualmente prorogabili"*;

RICHIAMATA la domanda dell' 08/08/2025 prot.71497 fatta pervenire dal CIIP SPA, nella persona dell'ing. Marzia Canala, e contenente la richiesta di proroga, dell' OD. n. 446 del 10/07/2025, fino al 13 settembre 2025, per l'esecuzione di lavori di sostituzione condotta idrica e relativi allacci, su tutta via Tranquilli.

RICHIAMATA l' OD. n.475 del 23/07/2025 con la quale a seguito di alcune necessità evidenziate dal Supermercato Tigre di Via Tranquilli, relativamente all'attività di scarico merci con dei mezzi di dimensioni non compatibili con i provvedimenti adottati, veniva autorizzato esclusivamente ai suddetti mezzi, l'ingresso in senso contrario di marcia (da Via E. Mari) , dal 24 luglio 2025 sino al termine dei lavori ; servizio autorizzato dal lunedì al sabato con orario 06:30 – 07:30, con la presenza di movieri e a cura e spese del supermercato Tigre di Via Tranquilli.

RITENUTO che il prolungamento dei lavori e la fine del periodo di ferie agostane, comporterà una prevedibile situazione di ulteriore criticità sulla viabilità di zona appare opportuno e necessario l'adozione di nuovi provvedimenti di viabilità, idonei a tutelare le legittime esigenze dei residenti e delle numerose attività commerciali presenti in zona.

RISCONTRATA la conseguente necessità di disciplinare opportunamente la circolazione stradale ;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 e 26 del D.L.vo n. 285 del 30/4/1992 approvativo "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.16/12/1992 n. 495;

VISTO il D.M. del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

TENUTO CONTO degli obblighi e prescrizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 3 luglio 2025 *"Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica – Misure di prevenzione per l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore della logistica, nonché nei cantieri edili e stradali."* nella quale è individuata la fasce oraria in cui è fatto divieto di effettuare l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole;

VISTI gli artt.107 e 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

- a modifica e integrazione dell' OD. n. 446 del 10/07/2025, avente ad oggetto la regolamentazione della circolazione e soste in via Tranquilli per i lavori di sostituzione condotta idrica e relativi allacci su tutta via:

" L'istituzione temporanea del doppio senso di marcia sul tratto di via Erasmo Mari, che va da piazza Benvenuto Cantalamessa all'intersezione con viale Marconi, mediante apposizione di segnaletica verticale (segnale doppio senso di circolazione art.96 Regolamento di attuazione) in prossimità del civ. 2 di via Erasmo Mari, e la temporanea copertura, all'intersezione con viale Marconi, del segnale verticale di senso vietato (divieto di accesso) con aggiunta di una freccia e pannello integrativo arrecante la dicitura "accesso temporaneo per piazza Benvenuto Cantalamessa".

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata h24 sul lato sud di via Piacenza.

- di prorogare fino al 30 settembre 2025 la validità dell' OD. n. 446 del 10/07/2025

- la revoca immediata dell' OD. n.475 del 23/07/2025.

AVVERTE

Alla Ditta richiedente è fatto obbligo rispettare rigorosamente le disposizioni di seguito elencate:

- comunicare via mail alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale all'indirizzo <polizialocale.so@comune.ap.it> l'avvenuta apposizione della segnaletica mobile di divieto di sosta onde consentire al personale della Polizia Locale la tempestiva verifica della avvenuta collocazione (48 ore di anticipo) e del suo regolare posizionamento, in mancanza, non potrà essere garantito alcun intervento a norma del Codice della Strada;
- provvedere a propria cura e spese a rendere noto agli utenti della strada le prescrizioni della presente ordinanza mediante il posizionamento della prevista segnaletica stradale di divieto, d'ingombro e segnalazione del traffico veicolare di cui al D.M.10/07/2002 opportunamente adattata ed integrata in base alla classificazione della strada, allo stato dei luoghi nonché all'avanzamento delle opere, con rispetto agli artt.7 e 21 del C.d.S. e mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori;
- dare ampia informazione agli abitanti e le attività commerciali presenti sulla via, alle proprietà laterali, ai proprietari di passi carrabili, ecc. interessati dalle chiusure in questione mediante la preventiva collocazione (48 ore prima) di cartelli di preavviso di dimensioni di m.1,00x0,70 nell'area interessata, indicanti le modifiche alla viabilità nonché gli estremi della presente O.D.

DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

Al personale del Settore 5 Manutenzione la verifica in merito alla corretta esecuzione delle opere in conformità con quanto stabilito dalla suddetta autorizzazione.

AVVISA

La presente ordinanza si intenderà operante in relazione all'effettiva presenza del cantiere lavori che ne ha determinato l'emissione.

Le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico, in maniera solidale, del CIIP SpA con sede ad Ascoli Piceno (AP) in Via della Repubblica nr. 24 P.I. 00101350445 e l'impresa Celani Pietro srl con sede ad Ascoli Piceno in C. so Mazzini, 295 P. I.V.A: 01871410443;

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge n.241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale

Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR. 1199/1971.

Copia del presente provvedimento è trasmessa a:

Albo Pretorio online
Prefettura
Questura
Carabinieri
Guardia di Finanza
V.V.F.
Polstrada
AST Ascoli Servizio 118
Settore 6
Ascoli Servizi Comunali
Ufficio Comunicazioni AP
START
CIIP SPA

Il Dirigente
CELANI PATRIZIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)